

Sulla possibilità della parte di avvalersi del procedimento di mediazione: l'obbligo di informazione dell'avvocato ex art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010.

L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che:

“All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”

Tale norma è stata costantemente e pacificamente interpretata dalla **giurisprudenza di merito** nel senso che l'omessa informativa non ha conseguenze sul piano processuale e non invalida la procura alle liti; inoltre tale eccezione non può essere sollevata dalla controparte processuale, ma può essere fatta valere solo dal diretto interessato, cioè dal cliente in una eventuale azione nei confronti dell'avvocato per violazione degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

In tal senso, si veda *ex multis* la seguente giurisprudenza:

Trib. Massa, 26-03-2015: *“La mancata allegazione all'atto introduttivo del giudizio dell'informativa in forma scritta resa alla parte assistita in relazione alla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile, ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2010, determina la sola annullabilità del contratto d'opera professionale concluso tra l'avvocato ed il proprio assistito e giammai conseguenze sul piano processuale”;*

Trib. Palermo, 24-03-2011: *“L'omessa informativa prevista dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 non determina improcedibilità della domanda giudiziale. Al più, il difetto di informazione*

può indurre il giudice - verificata la mancata allegazione del documento informativo - ad informare «la parte della facoltà di chiedere la mediazione»»;

Trib. Varese, 01-03-2011: *“L’annullabilità del contratto tra l’avvocato e l’assistito per violazione degli obblighi di informazione di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 può essere fatta valere solo dalla parte che non ha ricevuto l’informativa secondo quanto previsto dall’art. 1441, comma 1, c.c.”;*

Trib. Varese Ordinanza, 01-03-2011: *“L’omessa produzione, contestualmente all’atto introduttivo del giudizio, della prevista informativa in tema di mediazione, sottoscritta dalla parte, integrando un motivo di annullabilità del contratto di patrocinio, deducibile unicamente dall’interessato, non può essere opposta «ope exceptionis» dalla parte convenuta”;*

Trib. Varese, 01-03-2011: *“Il comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, sanzionando con l’annullamento del contratto di patrocinio l’inottemperanza del difensore all’obbligo di informare il cliente circa la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione c.d. facoltativa, comporta l’applicabilità delle norme civilistiche in materia di annullamento del contratto e, fra queste, anche della regola che attribuisce la legittimazione attiva a far valere il vizio del consenso alla sola parte nel cui interesse l’annullamento è stabilito dalla legge. Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di informazione di cui all’art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010, la cui omissione è sanzionata con l’annullamento del contratto di patrocinio, detta violazione può essere fatta valere dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa e non dalla controparte processuale, in applicazione dell’art. 1441 comma 1 c.c.”;*

Trib. Teramo Giulianova, 23-08-2010: *“L’annullabilità del contratto tra l’avvocato e l’assistito per violazione degli obblighi di informazione di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 può essere fatta valere solo dalla parte che non ha ricevuto l’informativa e non ha alcuna incidenza sulla validità della procura alle liti”.*

Alla luce di quanto sopra, se ne ricava che l'eventuale omessa formalità prevista dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, non ha conseguenze sul piano processuale e non implica l'invalidità della citazione o della procura. La predetta norma incide esclusivamente sul contratto d'opera professionale concluso dall'avvocato con il proprio assistito, cioè su un rapporto giuridico rispetto al quale il convenuto/a è evidentemente estranea e, pertanto, priva di legittimazione e di interesse ad interloquire.

Maggio 2017